

Prot. n.15/C/2016

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Gennaio 2016

Oggetto: **Riordino della normativa in materia Cassa Integrazione Guadagni – Adempimenti contributivi – Messaggio INPS n. 24/16-**

L'INPS illustra i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni, con particolare riguardo ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante-

Con l'allegato messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito istruzioni in merito alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'impianto contributivo in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, con particolare riguardo alle misure di finanziamento mensile di tale ammortizzatore sociale.

In primo luogo, l'INPS ricorda che l'art. 13 del menzionato decreto riduce gli oneri contributivi ordinari della Cassa Integrazioni Guadagni ordinaria e rimodula le aliquote contributive tra i vari settori, come evidenziato nella seguente tabella.

<i>Settore</i>	<i>Aliquote contributive</i>
dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti	1,70%
dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti	2%
operai delle imprese dell'industria ed artigianato edile	4,70%
operai delle imprese dell'industria ed artigianato lapidei	3,30%
impiegati e quadri delle imprese dell'industria ed artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti	1,70%
impiegati e quadri delle imprese dell'industria ed artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti	2%

A conferma di quanto già anticipato nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l'Istituto rimarca che le nuove misure decorrono dal periodo di paga "settembre 2015" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015).

Per la definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il citato art. 13, al secondo comma, stabilisce che:

- il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio dei dipendenti in forza nell'anno civile precedente dichiarato dalla impresa;
- per le aziende costituite nel corso dell'anno civile, si deve fare riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività;

- nel computo vanno inclusi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale;

- al verificarsi di eventi che modificano la forza lavoro in precedenza comunicata, determinando una variazione della misura della contribuzione, l'impresa è tenuta a fornire all'Istituto apposita dichiarazione di responsabilità.

Per quanto concerne la forza dimensionale dell'anno 2015, per le imprese che già operavano con dipendenti prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015), la relativa soglia rimane quella dichiarata con riferimento all'anno 2014.

Le aziende, invece, che hanno iniziato l'attività con dipendenti a far tempo dal 24 settembre 2015 devono attenersi alle istruzioni in precedenza illustrate.

Per quanto riguarda l'anno 2016, il limite dimensionale è quello determinato come media annua del 2015.

In proposito, l'INPS precisa che, ai fini del computo, per i mesi da "gennaio ad agosto 2015", non si tiene conto del personale con qualifica di apprendista. Tale personale deve, invece, essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da "settembre a dicembre 2015".

La media ponderata, come sopra definita, costituisce la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell'aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Nei casi in cui, in relazione ai criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 148/2015, il nuovo requisito occupazionale comporti una modifica della forza aziendale, con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese devono darne comunicazione all'Istituto attenendosi alle modalità specificate al paragrafo 2. del messaggio in esame.

* * *

L'INPS pone, altresì, in evidenza che, a decorrere dal 24 settembre 2015, sono ricompresi fra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, con le seguenti peculiarità:

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie sono anch'essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Per gli apprendisti in discorso – sottolinea l'Istituto – la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.

Quindi, per i suddetti lavoratori, a decorrere da "settembre 2015" l'aliquota contributiva della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria è modulata come riportato nella seguente tabella.

<i>Settore</i>	<i>Aliquote contributive</i>
Imprese industriali fino a 50 dipendenti	1,70%
Imprese industriali oltre 50 dipendenti	2%

Imprese dell'industria e dell'artigianato edile	4,70%
Imprese dell'industria e dell'artigianato lapidei	3,30%

Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, l'aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell'apprendista).

La contribuzione di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che straordinaria, è sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo triennale previsto dall'art. 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31 dicembre 2016 da aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove.

Alla ripresa della attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Ai fini della individuazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati devono riportare a giornate il valore delle ore di Cassa Integrazione Guadagni complessivamente fruite dall'apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

Al punto 4. del messaggio in commento, l'INPS segnala che, in relazione alle innovazioni apportate all'impianto contributivo a supporto dell'apprendistato professionalizzante sopra descritte, a decorrere dal periodo di paga "settembre 2015" viene modificata anche la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in questione mantenuti in servizio al termine del contratto.

Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria, sulla base dell'assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall'apprendista.

Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria resta ferma l'aliquota (0,30%) a carico del lavoratore.

Con la medesima decorrenza, la nuova misura di contribuzione, comprensiva della aliquota di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria, interessa anche i lavoratori che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, sono assunti in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Allo scopo di agevolare l'individuazione dei lavoratori nei confronti dei quali devono essere assolti i nuovi obblighi contributivi in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria, i datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da "gennaio 2016", sono tenuti ad inviare i flussi Uniemens relativi ai lavoratori con contratto di apprendistato utilizzando le codifiche indicate nella tabella riprodotta al paragrafo 5. del messaggio di cui trattasi.

L'INPS fa presente che nessuna innovazione viene invece introdotta per quanto attiene alla compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell'indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.

Da ultimo, l'Istituto illustra le modalità cui i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del messaggio in discorso, devono attenersi ai fini della regolarizzazione delle differenze contributive concernenti i

lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti mantenuti in servizio al termine di tale contratto.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 5 del 26 marzo 1993, la regolarizzazione del versamento del contributo può essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile 2016.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)